# CAMERA DEI DEPUTATI N. **2533**-A

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(PRODI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

**(DI PIETRO)**

CON IL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**(CIAMPI)**

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

**(BASSANINI)**

Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000

*Presentato il 23 ottobre 1996*

(Relatore: **VIGNI)**

**NOTA: La VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 4 dicembre 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha deliberato di richiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.**

| TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE | TESTO DELLA COMMISSIONE |
|---|---|
| **Conversione in legge del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.** | **Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.** |
| ART. 1. | ART. 1. |
| 1. È convertito in legge il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000. | 1. Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, recante misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.** |
| 2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 aprile 1996, n. 225, 3 luglio 1996, n. 349, e 30 agosto 1996, n. 455. | 2. *Identico*. |

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

—

*All'articolo 1:*

*al comma 2, dopo la parola:* « definisce, » *sono inserite le seguenti:* « sulla base delle proposte pervenute da parte delle amministrazioni interessate, » *e le parole:* « delle relazioni trimestrali di cui al comma 7 » *sono sostituite dalle seguenti:* « dei risultati del monitoraggio di cui al comma 8 »;

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-*bis*. Per gli adempimenti di cui al presente decreto la commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, è integrata dai presidenti delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo »;

*il comma 7 è soppresso;*

*al comma 8, le parole da:* « anche avvalendosi » *fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti:* « e assicura il monitoraggio sia quantitativo che qualitativo degli interventi di competenza degli altri soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, riferendone ogni tre mesi alla commissione di cui al comma 2 la quale esercita compiti di vigilanza e di controllo »;

*al comma 9, le parole:* « provveditorato regionale delle opere pubbliche » *sono sostituite dalle seguenti:* « provveditorato generale alle opere pubbliche »;

*al comma 10, la parola:* « semestralmente » *è sostituita dalle seguenti:* « ogni tre mesi »;

*al comma 12, le parole:* « ai commi 4 e 8 » *sono sostituite dalle seguenti:* « al comma 4 »;

*al comma 13, le parole da:* « con riferimento alle finalità » *fino alla fine del comma sono soppresse.*

*All'articolo 2:*

*al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:* « Il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire con successivi decreti le somme destinate alla realizzazione degli interventi di competenza di altre amministrazioni statali dallo stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri a quelli delle amministrazioni stesse »;

*dopo il comma 2, è inserito il seguente:*

« 2-*bis*. Le somme non utilizzate relative ad interventi revocati sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per essere utilizzate per le finalità e con le modalità di cui al presente decreto »;

*al comma 4, le parole:* « comma 3 » *sono sostituite dalle seguenti:* « comma 2 ».

*L'articolo 3 è soppresso.*

*Decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 551, pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *n. 249 del 23 ottobre 1996.*

---

**Misure urgenti per il Grande Giubileo del 2000.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni legislative per definire e disciplinare gli interventi per il Grande Giubileo del 2000;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

*(Obiettivi e finalità).*

1. Lo Stato assicura il concorso alla realizzazione delle iniziative connesse alla celebrazione del Giubileo dell'anno 2000 con particolare riferimento agli ambiti territoriali di cui al comma 2.

2. La commissione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 396, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il piano degli interventi concernenti la città di Roma e le altre località della provincia di Roma e della regione Lazio direttamente interessate al Giubileo. Il piano è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Il piano può essere modificato e integrato anche sulla base delle relazioni trimestrali di cui al comma 7.

3. Il piano indica per ciascun intervento:

*a)* le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici, gli enti di cui all'articolo 1 della legge 20 maggio 1985, n. 222, e le società a intero o prevalente capitale pubblico beneficiari del finanziamento;

*b)* le risorse finanziarie necessarie, incluse quelle occorrenti per le finalità di cui al comma 7, e le relative modalità di copertura anche a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio;

*c)* i termini entro i quali devono essere perfezionati gli adempimenti amministrativi occorrenti;

*d)* i tempi entro i quali le opere devono essere completate e rese pienamente funzionali.

4. Nell'ambito del piano di interventi, la regione Lazio, la provincia, il comune di Roma e le amministrazioni interessate realizzano il piano di accoglienza per il Giubileo, anche avvalendosi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

5. La commissione può attribuire ai soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, in aggiunta all'intervento principale, ulteriori interventi, funzionalmente connessi con quelli ricompresi nel piano, di competenza di altri soggetti.

6. Si applicano agli interventi di cui al presente decreto le disposizioni di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni. Fermo il disposto dell'articolo 6, comma 5, della predetta legge, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, il piano indica, altresì, gli ulteriori progetti da sottoporre al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

7. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, assicurano in maniera coordinata il monitoraggio permanente, sia quantitativo che qualitativo, degli interventi, in conformità ai criteri indicati dalla commissione, alla quale riferiscono ogni tre mesi. A tal fine i detti soggetti possono avvalersi dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, stipulando con la stessa, ove necessario, apposite convenzioni.

8. Il Ministro dei lavori pubblici assicura il monitoraggio e la vigilanza sulla esecuzione delle opere pubbliche di competenza dello Stato, nonché di quelle i cui progetti sono sottoposti obbligatoriamente al parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, a norma del comma 5 dell'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche avvalendosi, a tali fini, dell'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., di cui all'articolo 6 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

9. I soggetti di cui al comma 3, lettera *a)*, possono attribuire, mediante apposite convenzioni, le funzioni di stazione appaltante, anche relativamente alla progettazione, al provveditorato regionale delle opere pubbliche.

10. La commissione stabilisce le modalità per assicurare la trasparenza delle decisioni e degli atti concernenti l'attuazione del piano e l'informazione della pubblica opinione. La commissione riferisce semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi.

11. Con successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'intero territorio nazionale saranno assunte le ulteriori iniziative per assicurare il pieno conseguimento delle finalità di cui al comma 1.

12. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 è determinato il contributo da erogarsi annualmente per l'Agenzia romana per la preparazione del Giubileo S.p.a., per l'assolvimento dei compiti indicati ai commi 4 e 8.

13. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 2, da realizzare su area di proprietà della Santa Sede, sono subordinati alla definizione consensuale, mediante scambio di note, tra la Santa Sede e lo Stato italiano, delle modalità di attuazione degli interventi con riferimento alle finalità degli interventi stessi, alla destinazione dell'area, alle procedure di affidamento dei lavori, al monitoraggio, alla vigilanza e al controllo sugli stessi.

ARTICOLO 2.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Per il finanziamento degli interventi il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui di durata non superiore a quindici anni, fino all'importo di lire 3.500 miliardi, con onere a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse autorizzate ai sensi del comma 3.

2. Le somme derivanti dai mutui di cui al comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, con decreti del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche di nuova istituzione.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997 e di lire 540 miliardi annui a decorrere dal 1998. Al relativo onere per gli anni 1997 e 1998 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Le disponibilità di cui al comma 3, non utilizzate nell'anno di riferimento, sono conservate nel conto dei residui per essere assegnate al pertinente capitolo di bilancio negli anni successivi.

5. Le somme rivenienti dai mutui di cui al presente articolo, in attesa della erogazione agli enti beneficiari, nonché le giacenze sul conto di disponibilità del Tesoro per il servizio di tesoreria in essere presso la Banca d'Italia, possono essere impiegate con le modalità stabilite con decreto del Ministro del tesoro.

ARTICOLO 3.

*(Abrogazione).*

1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 30 agosto 1996, n. 455.

ARTICOLO 4.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

DI PIETRO, *Ministro dei lavori pubblici.*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.